



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 **PESCOSOLIDO** (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 886223 - Codice Fiscale 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Ordinanza n. 01 del 05.01.2012

Pec: comunepescosolido@arcmediapec.it

IL SINDACO

DATO ATTO che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e quello della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

CONSIDERATO, in particolare, che la regolamentazione introdotta dal d.lgs n° 114/1998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 1, D.L. 04/07/2006 n° 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 248/2006) che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;

VISTA la Legge 15/07/2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 06/07/2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che, con l'art. 35, comma 6, introduce un'ulteriore disposizione volta ad eliminare: "in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

VISTO l'art. 31 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (manovra Monti) ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011, che ha soppresso dal comma 6 dell' art. 35 della L. 111/2011, sopra menzionata, le parole "in via sperimentale" e "nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i comuni d'Italia";

CONSIDERATO che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali;

VISTO il provvedimento sindacale n. 6 del 05.04.2011 di regolamentazione dell'orario delle attività commerciali;

VISTO l'art. 35, comma 7 del D.L. n. 98/2011;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n. 267/00;

ORDINA

Che, relativamente alle attività commerciali, come individuate dal D.Lgs n. 114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:

- Rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- Obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- Obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale.

L'eventuale chiusura infrasettimanale è determinata liberamente dai singoli esercenti;

Gli esercenti rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione.

Con il presente atto si intendono revocati tutti i precedenti provvedimenti in materia ed ogni norma di regolamento comunale in contrasto;

La Forza Pubblica e gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati del rispetto e della applicazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 05.01.2012

Il Sindaco
f.to dr. Giuseppe Cioffi